

artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sévon e M. Wathelet, giudici; avvocato generale: F. G. Jacobs; cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato il 21 settembre 1999 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Gli artt. 3, lett. 9), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. g) CE], 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE) non ostano alla decisione delle autorità pubbliche di rendere obbligatoria, su domanda delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori di un determinato settore, l'iscrizione ad un fondo pensione di categoria.
- 2) Un fondo pensione incaricato della gestione di un regime pensionistico integrativo, istituito da un accordo collettivo stipulato tra le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori di un determinato settore, e l'iscrizione al quale sia stata resa obbligatoria dalle autorità pubbliche per tutti i lavoratori del suddetto settore, costituisce un'impresa ai sensi degli artt. 85 e seguenti del Trattato.
- 3) Gli artt. 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 82 CE e 86 CE) non ostano a che le autorità pubbliche attribuiscono ad un fondo pensione il diritto esclusivo di gestire, in un determinato settore, un regime pensionistico integrativo.

(1) GU C 133 del 4.5.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

21 settembre 1999

nei procedimenti riuniti da C-115/97 a C-117/97 (domande di pronunce pregiudiziali del Kantongerecht di Roermond): Brentjens' Handelsonderneming BV contro Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen⁽¹⁾

(Iscrizione obbligatoria ad un fondo pensione di categoria — Compatibilità con le regole di concorrenza — Qualificazione di un fondo pensione di categoria come impresa)

(2000/C 6/03)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva verrà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nei procedimenti riuniti da C-115/97 a C-117/97, aventi ad oggetto domande di pronunce pregiudiziali proposte alla

Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Kantongerecht di Roermond (Paesi Bassi), nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Brentjens' Handelsonderneming BV e Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen, domande vertenti sull'interpretazione degli artt. 3, lett. g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. g) CE], 5, 85, 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE, 81 CE, 82 CE e 86 CE), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sévon e M. Wathelet, giudici; avvocato generale: F. G. Jacobs; cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato il 21 settembre 1999 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione, presa dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori di un determinato settore, nell'ambito di un accordo collettivo, di costituire, in tale settore, un unico fondo pensione incaricato della gestione di un sistema pensionistico integrativo e di domandare alle autorità pubbliche di rendere obbligatoria l'iscrizione a tale fondo per tutti i lavoratori del suddetto settore non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE).
- 2) Gli artt. 3, lett. g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. g) CE], 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) e 85 del Trattato non ostano alla decisione delle autorità pubbliche di rendere obbligatoria, su domanda delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori di un determinato settore, l'iscrizione ad un fondo pensione di categoria.
- 3) Un fondo pensione incaricato della gestione di un regime pensionistico integrativo, istituito da un accordo collettivo stipulato tra le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori di un determinato settore, e l'iscrizione al quale sia stata resa obbligatoria dalle autorità pubbliche per tutti i lavoratori del suddetto settore, costituisce un'impresa ai sensi degli artt. 85 e seguenti del Trattato.
- 4) Gli artt. 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 82 CE e 86 CE) non ostano a che le autorità pubbliche attribuiscono ad un fondo pensione il diritto esclusivo di gestire, in un determinato settore, un regime pensionistico integrativo.

(1) GU C 142 del 10.5.1997.